



PROVINCIA DI PIACENZA

## Servizio Personale e affari generali

\*\*\*\*\*

### DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta n. ATTAFFGEN 1190/2024

Decreto n. 32 del 07/08/2024

**Oggetto: RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N° 56. INDIZIONE COMIZI ELETTORALI..**

### IL PRESIDENTE

**Visto** l'art. 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare:

- il comma 67 che disciplina la composizione del Consiglio Provinciale che in relazione alle dimensioni demografiche della Provincia di Piacenza, assegna al consiglio n. 10 componenti, oltre al Presidente;
- il comma 68 che stabilisce che il Consiglio provinciale dura in carica 2 anni;
- i commi da 69 a 80 che disciplinano le modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione dei membri del Consiglio provinciale;

**Visto**, in particolare, il comma 79, lettera b), dell'art. 1 della Legge citata, che, nel disciplinare l'indizione delle elezioni del Consiglio provinciale, stabilisce che le elezioni siano indette e svolte entro 90 giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

**Richiamato, inoltre**, il secondo periodo della lettera b), del comma 79, dell'art. 1, della legge n. 56/2014, in base al quale "Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti";

**Dato atto** che il Consiglio Provinciale in carica è stato eletto in data 18 dicembre 2021;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 4-bis, D.L. n. 7 del 29/01/2024, conv. con mod. nella legge n. 38/2024, che differisce il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali al 29 settembre 2024 limitatamente alle province che nell'anno 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 79, lettera b), secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono tenute al rinnovo elettorale dei propri organi entro il quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati al voto nel turno ordinario annuale;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, d.l. n. 7/2024, fino al rinnovo degli organi provinciali è prorogata la durata del mandato di quelli in carica e dei loro componenti anche in caso di decadenza dagli organi nei comuni di appartenenza;

**Dato atto, inoltre**, che il Comitato Direttivo UPI ha approvato il documento relativo alle elezioni provinciali 2024, oggetto di presa d'atto da parte della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, individuando la data unica del **29 SETTEMBRE 2024** per lo svolgimento delle elezioni provinciali previste nell'anno 2024;

**Viste** le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui ai commi da 58 a 80 dell'articolo 1 della citata Legge 7 aprile 2014 n° 56 e ss.mm. e ii.;

**Viste, altresì**, le "Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale" di cui alla Legge n° 56/2014 contenute nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 e la successiva Circolare del Ministero dell'Interno n. 35/2014;

**Visto, infine**, il "Manuale operativo per l'elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale", approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n° 4 del 01.09.2014, applicabile – in quanto compatibile – anche per le suddette nuove elezioni

**DECRETA**

1. di indire i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia di Piacenza nella giornata di **domenica 29 settembre 2024 dalle ore 8, 00 alle ore 20, 00**;
2. che le operazioni di voto si svolgeranno nel seggio costituito presso l'ISII "G. Marconi" piano terra, Edificio "E"- blocco Officine, con accesso in via Nasolini, 5 – 29122 Piacenza;
3. che sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia, in carica alla data delle elezioni indicata al punto 1;
4. l'elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a 5 (cinque) non superiore a 10 (dieci), che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno (**25 agosto 2024**) antecedente a quello della votazione; nessun candidato può accettare la candidatura in più liste. L'elettore può esprimere altresì un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33, 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014;
5. il numero complessivo degli aventi diritto al voto sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web della Provincia di Piacenza entro il 30° giorno (**30 agosto 2024**) antecedente la votazione, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo della presentazione delle liste dei candidati a Consiglieri Provinciali;
6. ai fini della formazione delle liste di cui al precedente punto n.4 occorre attenersi a quanto disposto dall'art. 1, comma 71°, della Legge 56/2014, di cui si riporta integralmente il contenuto: *"71. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 70 è inammissibile."*;
7. che la presentazione delle candidature alla carica di Consigliere Provinciale della Provincia di Piacenza deve avvenire presso l'Ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Piacenza con sede in Piacenza, Corso Garibaldi n. 50, nei seguenti giorni:
  - dalle ore 8 alle ore 20 di domenica **8 SETTEMBRE 2024** e dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì **9 settembre 2024**;
8. di stabilire il calendario degli adempimenti elettorali come da allegato;
9. il presente decreto viene pubblicato all'albo pretorio online della Provincia di Piacenza, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Elezioni del Consiglio Provinciale di Piacenza 2024" e trasmesso via P.E.C. ai Sindaci dei Comuni della Provincia, per la pubblicazione in ciascun Albo Comunale e sito web istituzionale comunale, nonché al Prefetto della Provincia.

**Sottoscritta dal Presidente  
PATELLI MONICA  
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

# ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

## 29 SETTEMBRE 2024

### Termini principali adempimenti

| AVVIO PROCEDURA ELETTORALE  | ACCERTAMENTO AVENTI DIRITTO AL VOTO   | PUBBLICAZIONE AVENTI DIRITTO AL VOTO  | PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DEI CANDIDATI  | ESAME DELLE LISTE E DEI CANDIDATI  | PUBBLICAZIONE DELLE LISTE E DEI CANDIDATI  | VERIFICA DEL CORPO ELETTORALE  | GIORNATA DEL VOTO                                    |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Martedì 20 agosto 2024  | Domenica 25 agosto  | Venerdì 30 agosto   | Da Domenica 8 a lunedì 9 settembre   | Da martedì 10 a sabato 14 settembre  | Entro sabato 21 settembre  | Da domenica 25 agosto a sabato 28 settembre  | ELECTION DAY<br>DOMENICA 29 SETTEMBRE                |
| Adozione provvedimento di convocazione dei comizi elettorali e sua pubblicazione nel sito internet della Provincia.<br>Contestuale costituzione dell'Ufficio elettorale presso la Provincia | Primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle liste dei candidati e delle candidature a Presidente della Provincia | Pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35° giorno a cura dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia | Presentazione delle Liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia presso l'ufficio elettorale costituito presso la Provincia | Esame da parte dell'ufficio elettorale costituito presso la Provincia, delle liste di candidati e delle candidature a Presidente della Provincia ed eventuali integrazioni istruttorie | Pubblicazione delle Liste di candidati e dei candidati a Presidente della Provincia definitivamente ammessi, nel sito internet della Provincia | Verifica del corpo elettorale e apporto delle eventuali modifiche (cessazioni di carica di consiglieri comunali e sindaci, dimissioni, etc..) e immediata annotazione da parte dell'Ufficio elettorale | SI VOTA IN UN'UNICA GIORNATA DALLE ORE 8 ALLE ORE 20 |
| Entro il 40° giorno antecedente quello di votazione   | Il 35° giorno antecedente quello di votazione   | Il 30° giorno antecedente quello della votazione  | Dalle ore 8 alle ore 20 del 21° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 20° giorno antecedenti quello della votazione                                 | Dal 19° giorno al 15° giorno antecedenti quello di votazione   | Entro l'8° giorno antecedente quello di votazione  | Dal 35° giorno al giorno prima della votazione   |  |
| Circ. 32/14 Ministero Interno art. 3  | Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5  | Circ. 32/14 Ministero Interno art. 5  | Legge 56/14 commi 61 e 73  | Circ. 32/14 Ministero Interno art. 7   | Circ. 32/14 Ministero Interno art. 8   | Circ. 32/14 Ministero Interno art. 11  | Legge 56/14 comma 62                                 |

NB: Le operazioni di scrutinio possono essere rinviate alle ore 8,00 del giorno successivo alla votazione (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 16).  
Alla proclamazione dei risultati provvede l'ufficio elettorale il giorno stesso delle operazioni di scrutinio o al massimo, il giorno seguente (Circ. 32/14 Ministero Interno art. 17).  
L'insediamento del Consiglio Provinciale deve essere convocato dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art.40, comma 1, TUEL). La convalida degli eletti avviene nella seduta di insediamento del Consiglio provinciale (art. 41 Tuel).



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 32 del 07/08/2024

**Servizio Personale e affari generali**

**Oggetto:** RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA AI SENSI DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N° 56. INDIZIONE COMIZI ELETTORALI..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/08/2024

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale